

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'ARAN RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DI ENTE
FRA LE VARIE FINALITÀ DI UTILIZZO, NELL'ANNO 2014**

In data 5/11/14, presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

ARAN  *Perù de Falc*

Per la parte sindacale:

CGIL-FP 

CISL-FPS 

UIL/PA 

FIALP/CISAL

RDB/PI

RSU 

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo integrativo dell'Aran per l'anno 2014.

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Aran.
2. Il presente contratto concerne il periodo temporale 1° gennaio - 31 dicembre 2014.
3. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Articolo 2 Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori di ente

1. Il fondo per i trattamenti accessori di ente, determinato dall'Agenzia ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è destinato ai seguenti utilizzi:

UTILIZZI	IMPORTI DESTINATI
A) COMPENSI QUOTA A) (valorizzazione competenze e professionalità)	200.000,00
B) COMPENSI QUOTA B) (valutazione annuale)	10.000,00
C) INDENNITA' TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	20.659,00
D) COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	105.386,04
E) INDENNITA' RISCHIO E PARTICOLARI RESPONSABILITA'	1.700,00
TOTALE	337.745,04

2. I compensi relativi agli utilizzi definiti al comma 1 sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

- per l'istituto di cui alla lettera a), come stabiliti dall'art. 3, comma 3 lettera a) del CCI del 4/4/2012;
- per l'istituto di cui alla lettera b), come stabiliti dall'art. 3, comma 3, lettera b) del CCI del 4/4/2012;
- per l'istituto di cui alla lettera c), secondo le vigenti disposizioni contrattuali;
- per l'istituto di cui alla lettera d), come stabiliti dall'art. 2, CCI del 18/10/2011, con le integrazioni di cui ai commi 3 e 4; per la valutazione del personale, anche finalizzata alla erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività, sono stabilite le seguenti scadenze: valutazione infrannuale entro il mese di luglio, con pagamento il mese successivo; valutazione finale entro il mese di febbraio dell'anno successivo, con saldo a marzo;

- per gli istituti di cui alle lettera e), al personale addetto stabilmente a mansioni che implicano l'uso continuativo delle macchine complesse di riproduzione delle copie, di stampa e rilegatura ed al personale che assume con incarico formale le responsabilità connesse ai servizi economici ed al maneggio valori.

3. Ad integrazione dei criteri sui compensi per l'incentivazione della produttività di cui all'art. 2, CCI del 18/10/2011, è stabilita una maggiorazione del compenso, spettante sulla base dei predetti criteri, al personale impegnato nel secondo semestre 2014 e nel primo semestre 2015 sui seguenti processi di lavoro:

- accreditamento amministrazioni pubbliche;
- redazione ed aggiornamento delle raccolte sistematiche;
- processi di lavoro ad elevato tasso di innovazione tecnologica (gestione sito web, gestione intranet, gestione rete);
- supporto agli organi istituzionali dell'Agenzia (Presidente, collegio di indirizzo e controllo, collegio dei revisori, organismo di valutazione), in aggiunta ad altre attività di altra natura e contenuto;
- produzione di contenuti che alimentano le sezioni del sito internet di più recente implementazione (strumenti operativi, pubblicazioni statistiche, occasional paper).

4. Alla maggiorazione dei compensi di produttività di cui al comma 3, è destinato un budget complessivo di 10.000 Euro. E' stabilito un limite massimo di partecipazione a due processi. La maggiorazione è corrisposta entro agosto, previa valutazione dell'apporto individuale da effettuarsi entro il mese di luglio, ove possibile attraverso indicatori oggettivi. Il compenso massimo, per ciascun processo, è stabilito in Euro 400,00. Attraverso il cumulo di compensi per la partecipazione a due processi, non si può comunque eccedere l'importo massimo di Euro 600,00. La maggiorazione dei compensi non può essere cumulata con l'indennità di posizione organizzativa.

5. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità previste al comma 1, lettere a), b), c) ed e) ed ai commi 3 e 4, sono portate ad incremento della somma di cui alla lettera d) del citato comma 1.

Art.3 Clausola di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, restano in vigore le clausole dei precedenti contratti integrativi, in quanto compatibili con il presente contratto e con le vigenti disposizioni.

